

25626/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/03/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PALLA
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. CARLO ZAZA
Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Dott. GRAZIA MICCOLI

SENTENZA
N. 716
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 29135/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VC N. ILX 1981

avverso la sentenza n. 871/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 26/03/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Oscar CEDRANGOLO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Per l'imputata, l'avv. Carmelo LOMBARDO ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 marzo 2015 la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha concesso a CV le attenuanti generiche e il beneficio della non menzione in relazione alla condanna alla pena di giorni 15 di reclusione per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. "perché, con violenza –consistita nella sostituzione della serratura della porta di accesso all'abitazione coniugale.....impediva a IG di accedere all'abitazione".

2. Con atto sottoscritto dal difensore ha proposto ricorso l'imputata.

2.1. Con un primo motivo vengono denunziati violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di violenza privata.

La ricorrente sostiene che con la condotta posta in essere si sarebbe semplicemente rifiutata di adempiere spontaneamente agli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte di Appello che aveva assegnato la casa coniugale sia a lei che al marito separato.

2.2. Con il secondo motivo si richiede l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Infondato è il primo motivo di ricorso.

E' invero pacifico che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, è necessario l'esercizio della violenza fisica o morale o la prospettazione di un male ingiusto, il cui verificarsi dipende dall'iniziativa dell'agente, sicché esula dal reato in questione solo la condotta meramente omissiva tenuta in relazione ad una richiesta altrui, anche quando la stessa si risolve in una forma passiva di mancata cooperazione al conseguimento del risultato voluto dal richiedente. In ragione di ciò questa Corte ha escluso che integrasse il delitto di violenza privata la mancata consegna delle nuove chiavi dell'abitazione familiare da parte del marito alla moglie, con cui però in precedenza era stata concordata la sostituzione della serratura (Sez. 5, n. 15651 del 07/03/2014, C, Rv. 259879).

Nel caso in esame tale preventivo accordo non c'è stato, sicché deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 610 cod. pen., in relazione al quale l'elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Cavalieri, Rv. 246551, che ha deciso in un caso relativo a sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi al condomino e inibizione dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale).

2. Va accolta la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen..

La pena è stata inflitta nel misura minima edittale e l'imputata ha usufruito della sospensione condizionale della pena e della non menzione, proprio tenuto conto della tenuità della offesa, dello stato di incensuratezza e della occasionalità della condotta.


P. Q. M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere l'imputata non punibile ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016



Il consigliere estensore

Grazia Miccoli



Il presidente

Stefano PALLA



CASSAZIONE.NET